



COMUNE DI INVORIO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/06/2012

Rettificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/07/2015

Rettificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.17 del 31/03/2020

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	»	3
Art. 2 - Disciplina.....	»	3
Art. 3 – Determinazione dell’aliquota	»	3
Art. 4 – Soggetto attivo	»	4
Art. 5 – Soggetto passivo	»	4
Art. 6 – Versamento dell’addizionale IRPEF	»	4
Art. 7 – Soggetti Responsabili.....	»	4
Art. 8 – Disposizioni finali.....	»	5

Art. 1 **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2 **Disciplina**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 3 **Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D. Lgs 360/1998;
2. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge;
3. A partire dall'anno 2020 l'aliquota unica dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,6 % annuo;¹
4. L'aliquota di cui al punto 3), in assenza di provvedimento, si intende confermata anche per gli anni successivi, ai sensi dell'art 1 comma 169 Legge 296/2006, salvo deliberazione adottata nei termini di legge;
5. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

¹ Comma così modificato a seguito determinazione aliquota nella misura dello 0,5 per cento a partire dall'anno 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/07/2015 fino al 31/12/2019 e a seguito determinazione aliquota nella misura dello 0,6 per cento a partire dal 01/01/2020, con deliberazione del Commissario Prefettizio n.17 del 31/03/2020

Art. 4
Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Invorio dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 5
Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 6
Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità previste dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296.

Art. 7
Soggetti Responsabili

1. Il Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Tributi;
2. Il Responsabile in ordine agli adempimenti consequenziali alla gestione dell'incasso secondo le proprie competenze è il Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 8
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
2. Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime;
3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 01 gennaio 2012.